



COMUNE di PORTO AZZURRO
Provincia di Livorno
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Azzurro
A
GC
19/10/21

NON PROFESSIONISTI

ex art.40-bis L.R.T. 62/2018

La Regione Toscana, con legge n.68/2020 e successivamente con legge n.30/2021, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i cosiddetti “*non professionisti*”, che vengono definiti come “operatori non professionali del commercio, in possesso di nessun titolo abilitativo o autorizzazione comunque denominata per il commercio su aree pubbliche, i quali vendono o barattano, in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a € 1.000,00.

Secondo la legge regionale devono essere, altresì, in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza.

Il Comune di Porto Azzurro, con deliberazione di Giunta n. ____/2021, ha regolamentato la procedura per il rilascio del tesserino e approvato il modulo di domanda, specificando alcuni aspetti che avrebbero potuto creare dei dubbi interpretativi.

Requisiti e obblighi di ciascun “non professionista”:

- essere una persona fisica;
- non essere un operatore professionale del commercio, non essere in possesso di titolo abilitativo di cui all'art. 34 del Codice del Commercio;
- non essere titolare di tesserino per non professionisti rilasciato da altro Comune della Toscana;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del Codice regionale del Commercio;
- essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;
- ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte,
- le merci messe in vendita non devono essere prodotte nell'ambito di attività artigianale professionale;
- le merci messe in vendita non possono appartenere al settore alimentare;
- non può essere rilasciato più di un tesserino per ogni nucleo familiare;

- il tesserino viene rilasciato una sola volta con validità annuale dalla data del rilascio e non possono essere rilasciati ulteriori tesserini neanche in caso di furto, smarrimento o deterioramento dello stesso se non decorso un anno dal rilascio.

Il non professionista:

- esibisce il tesserino per la vidimazione a ogni manifestazione cui partecipa, fornendo anche l'elenco scritto completo dei beni che intende vendere o barattare; l'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico;
- non può partecipare a più di dieci manifestazioni in un anno nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana;
- non può farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività;
- applica alle merci in vendita le disposizioni di cui all'articolo 100 del Codice regionale del Commercio in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti);
- in caso di mercatini dei non professionisti di durata superiore ai 2 giorni sarà effettuata una vidimazione ogni 2 giorni consecutivi o frazione.

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Il tesserino di riconoscimento:

- è rilasciato dall'Ufficio Commercio ed Attività Produttive e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci;
- ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale toscano;
- non è cedibile;
- deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica; per mercatini di durata superiore ai 2 giorni saranno apposte più vidimazioni (una ogni 2 giorni o frazione);
- viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del Codice regionale del Commercio.

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per il rilascio del tesserino il non professionista - residente a Porto Azzurro o, se non residente in Toscana, che intende svolgere a Porto Azzurro la prima manifestazione a cui chiede di partecipare - deve presentare domanda compilando l'apposito modulo in bollo da € 16,00, Allegato A al presente avviso, corredato di una fotografia recente a colori formato tessera, della copia di un documento in

corso di validità, del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario. La domanda compilata in ogni sua parte e contenente le dichiarazioni e attestazioni necessarie deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Azzurro (Lungomare Paride Adami n.19), aperto dal lunedì al venerdì in orario 10:00-12:00 (contatto telefonico 0565 921611- 0565 921639).

Completata l'istruttoria della richiesta, il tesserino, con le generalità e la fotografia del non professionista, dotato di un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci, è rilasciato con validità annuale e in formato cartaceo da parte dell'Ufficio Commercio ed Attività Produttive e consegnato all'interessato, nel giorno e ora che verranno comunicati e concordati.

Sanzioni

L'art. 116 della L.R.T. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

- partecipi alle iniziative di cui all'articolo 40 bis (mercatinì dei non professionisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
- in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
- venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.

Normativa di riferimento:

- Legge Regionale Toscana n.62 del 23/11/2018 (modificata con LRT n.68/2020 e n.30/2021)
- Deliberazione di Giunta Comunale n.190 del 13.10.2021

Per informazioni

E' possibile contattare telefonicamente l'ufficio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ai numeri 0565-921639 oppure tramite e-mail:

- commercio@comuneportoazzurro.li.it
- protocollo@comuneportoazzurro.li.it

Responsabile

dr. Ciro SATTO

Incaricati:

Istruttore Amministrativo: Istr. Amm.vo Claudio MILIANI

MARCA DA BOLLO € 16,00

Allegato A

AL COMUNE DI PORTO AZZURRO (LI)

Domanda per il rilascio del tesserino di non professionista

(art. 40-bis L.R. 23 novembre 2018, n. 62)

Il/La sottoscritto/a Cognome * _____ Nome * _____

Codice fiscale * _____

Luogo di nascita: stato * _____ Prov. * _____ Comune * _____

Data di nascita * ____/____/____ Cittadinanza * _____ sesso M [] F [] *

Residenza: Prov. * _____ Comune * _____

Via/ Piazza * _____ n. * _____ CAP * _____

Telefono/Cellulare * _____

Domicilio elettronico (email/PEC) _____

CHIEDE

il rilascio del tesserino di non professionista di cui all'art. 40-bis, comma 3, della L.R. 62/2018.

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di non essere operatore professionale del commercio e di non essere in possesso di titolo abilitativo di cui all'art.34 della L.R. 62/2018;
- che le merci messe in vendita non sono prodotte nell'ambito di attività artigianale professionale;
- di non essere titolare di tesserino per non professionista in corso di validità rilasciato da altro Comune della Regione Toscana;
- che nessun familiare convivente è titolare o ha richiesto il rilascio del tesserino per non

professionisti;

- (compilare nel caso di cittadino non residente in Toscana) che il primo evento al quale intende partecipare nel territorio della Regione Toscana è previsto nel Comune di Porto Azzurro ed è denominato

organizzato da _____, per il _____ giorno/giorni _____;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 della L.R. 62/2018;

(Art. 11 - Requisiti di onorabilità)

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale).

- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le merci poste in vendita sono da lui stesso prodotte nell'ambito di un'attività non professionale e sono di modico valore, non superando il prezzo unitario di € 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a € 1.000,00;
- di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato l'elenco completo dei beni che si intendono vendere o barattare, che l'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico e che alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della L.R. 62/2018

in materia di pubblicità dei prezzi;

- di impegnarsi a non cedere il tesserino e ad esporlo, in modo ben visibile, durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- di impegnarsi a partecipare a massimo dieci manifestazioni nel corso di ogni anno, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi;
- di impegnarsi a non farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività;
- di allegare alla presente:
 - n. 1 fototessera recente;
 - n. 1 copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt.13-14 del GDPR 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

IL DICHIARANTE

(*) Le parti contrassegnate da asterisco devono essere compilate **OBBLIGATORIAMENTE**